

Lavoro. Una circolare ministeriale chiarisce come applicare le regole sull'impiego in nero alla luce dell'evoluzione della normativa

Sommerso, sanzioni più rigide

La versione finale del «Destinazione Italia» elimina i pagamenti in misura ridotta

Luigi Caiazza

Per stabilire l'importo delle **sanzioni** riguardanti il lavoro nero si deve far riferimento al giorno in cui il comportamento illecito si è concluso. Con la circolare numero 5 il **ministero del Lavoro** fa il punto della situazione a fronte dell'evoluzione della normativa che negli ultimi due mesi è cambiata più volte.

Infatti il decreto legge 145/2013 ha introdotto alcune novità per il contrasto al lavoro nero e il mancato rispetto dell'orario e dei riposi. Disposizioni che sono cambiate durante l'iter parlamentare di conversione in legge del provvedimento.

Per violazioni commesse dal 24 dicembre 2013, l'importo della maxisanzione per l'accertamento di lavoratori in nero, che non siano stati oggetto all'atto dell'ispezione di alcuna delle registrazioni o comunicazioni obbligatorie, è compreso tra 1.950 e 15.600 euro con una ulteriore maggiorazione giornaliera di 195 euro. Va considerato che

IL CONFINE

Diventa determinante il momento della violazione: le nuove regole valgono per gli illeciti compiuti a partire dal 22 febbraio

mentre per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio scorso è possibile ricorrere al pagamento in misura minima (entro 30 giorni), ovvero in misura ridotta (entro 60 giorni), tale agevolazione non è più applicabile per le violazioni commesse dal 22 febbraio 2014.

In merito alla individuazione del momento di consumazione dell'illecito, la circolare ricorda che esso va a coincidere con la cessazione della condotta irregolare, quindi, per esempio, a un rapporto di lavoro in nero iniziato prima del 24 dicembre 2013 e proseguito fino al 10 gennaio successivo si applicherà il regime sanzionatorio con possibilità di ricorrere alla riduzione delle sanzioni, mentre per il rapporto in nero iniziato dal 10 febbraio e cessato dopo il 24 febbraio non sarà possibile fruire di alcuna riduzione (si vedano anche le tabelle a fianco).

Il riepilogo per il sommerso

MAXISANZIONE «ORDINARIA»

Importi in euro

Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Maggioraz. giornaliera	Sanzione ai sensi art. 13 Dlgs 124/04	Sanzione ai sensi art. 16 legge 689/81	Maggioraz. giornaliera ai sensi art. 13 Dlgs 124/04	Maggioraz. giornaliera ai sensi art. 16 legge 689/81
VIOLAZIONI CONSUMATE ENTRO IL 23 DICEMBRE 2013 COMPRESO						
1.500	12.000	150	1.500	3.000	37,50	50
VIOLAZIONI CONSUMATE DAL 24 DICEMBRE 2013 AL 21 FEBBRAIO 2014 COMPRESO						
1.950	15.600	195	1.950	3.900	48,75	65
VIOLAZIONI CONSUMATE DAL 22 FEBBRAIO 2014						
1.950	15.600	195	Non applicabile	3.900	Non applicabile	65

I NUMERI

10.000 euro

Sforamento orario di lavoro
Mancato rispetto durata media: la sanzione parte da 200 euro

In merito alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale prevista dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008 resta confermato l'aumento del 30% delle somme aggiuntive. Pertanto, per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, i nuovi importi da versare sono pari a 1.950 euro nelle ipotesi di lavoro irregolare e di 3.250 euro nelle ipotesi in cui il provvedimento, adottato dagli ispettori del lavoro o dalle Asl, sia conseguente a gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per le violazioni in materia di tempi di lavoro, l'articolo 14 del decreto legge 145/2013 aveva previsto una decuplicazione dell'importo della sanzione. In sede di conversione nella legge 9/2014, invece, il rincarato è stato

3.000 euro

Riposo giornaliero
Le violazioni sono soggette a sanzioni da 100 a 3.000 euro

limitato a una più ragionevole duplicazione. Ne deriva, come precisa il ministero del Lavoro, che le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge) saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse dopo tale data saranno soggette a importi sanzionatori raddoppiati.

Pertanto, per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 la violazione per il superamento della durata media dell'orario di lavoro (48 ore per ogni periodo di 7 giorni) la sanzione amministrativa varia da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, la sanzione oscilla da 800 a 3mila euro. Nel caso riguardi più di 10 lavoratori la sanzione oscilla da 2mila a 10mila euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

10 milioni di euro

Fondi per personale ispettivo
Una parte dei proventi annuali delle sanzioni è destinato alla vigilanza



Uguali importi e condizioni si verificano per la mancata concessione del riposo settimanale. Per la mancata concessione dei riposi giornalieri le condizioni sono identiche ma gli importi variano, rispettivamente, da 100 a 300 euro, da 600 a 2mila euro e da 1.800 a 3mila euro.

I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni saranno in parte assegnati al Fondo sociale per l'occupazione e formazione e in parte, nel limite massimo di 10 milioni euro annui dal corrente anno 2014, finalizzate a una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale e a una maggiore efficacia, anche attraverso interventi carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché a iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

MAXISANZIONE «AFFIEVOLITA»

Si applica nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. Importi in euro

Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Maggioraz. giornaliera	Sanzione ai sensi art. 13 Dlgs 124/04	Sanzione ai sensi art. 16 legge 689/81	Maggioraz. giornaliera ai sensi art. 13 Dlgs 124/04	Maggioraz. giornaliera ai sensi art. 16 legge 689/81
VIOLAZIONI CONSUMATE ENTRO IL 23 DICEMBRE 2013 COMPRESO						
1.000	8.000	30	1.000	2.000	7,50	10
VIOLAZIONI CONSUMATE DAL 24 DICEMBRE 2013 AL 23 FEBBRAIO 2014 COMPRESO						
1.300	10.400	39	1.300	2.600	9,75	13
VIOLAZIONI CONSUMATE DAL 22 FEBBRAIO 2014						
1.300	10.400	39	Non applicabile	2.600	Non applicabile	13

Fonte: ministero del Lavoro